

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ANDÒ ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2405);	
ANDÒ ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti (2674)	605
PRESIDENTE	605, 615
ANDÒ SALVATORE, <i>Relatore</i>	606
	608, 609, 613
ANDREOLI GIUSEPPE	611
FERRI FRANCO	612, 615
GANDOLFI ALDO	609
GIUDICE GIOVANNI	610
MASIELLO VITILIO	608, 609
ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	614, 615

La seduta comincia alle 9,45.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Andò ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2405); Andò ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti (2674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Andò ed altri: « Norme integrative dell'articolo 58, primo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 »; Andò ed altri: « Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti ».

Il relatore, onorevole Andò, ha facoltà di riferire sulle consultazioni che hanno avuto luogo tra i gruppi per addivenire ad un'ipotesi di soluzione delle questioni emerse in sede di discussione sulle linee generali.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Nel corso della mia relazione sulle due proposte all'ordine del giorno, svolta in una delle precedenti sedute, io ho evidenziato alcuni aspetti pratici delle stesse che avrebbero dovuto essere adeguatamente approfonditi; e con riferimento a tali aspetti e ad alcune obiezioni sollevate già in quella sede per quanto riguarda talune soluzioni, anche di fondo, che i provvedimenti in esame prospettano, si è ritenuto opportuno procedere ad un'ulteriore verifica, sia pure in sede informale, in quanto trattavasi di concordare con i vari gruppi un pacchetto di soluzioni rispondenti alle osservazioni più significative che erano state svolte. In particolare, era stato rilevato come apparisse difficile mantenere in vita la filosofia di fondo dei provvedimenti, soprattutto per quanto riguarda l'impossibilità di determinare un tetto degli aventi diritto al giudizio previsto dagli stessi. Tale esigenza si è rivelata assolutamente fondata; tra l'altro, si trattava — in tale direzione — di andare incontro anche ad osservazioni che erano state formulate dalla V Commissione Bilancio. Su questo terreno, appunto, occorre precisare un limite che fosse credibile, tenuto conto anche del fatto che il Ministero della pubblica istruzione non era riuscito a quantificare il numero degli aventi diritto.

L'operazione si presentava obiettivamente difficile, in considerazione anche delle diverse fonti di nomina dei medici interni e dell'esigenza di scorporare, dalla categoria degli aventi diritto in astratto, quanti — per il fatto di possedere una doppia qualifica — potevano anche accedere al giu-

dizio idoneativo riservato ma ordinario. La previsione del tetto, quindi, salvaguarda complessivamente esigenze di programmazione dei posti da mettere a concorso ed evita anche la messa in atto — allorché occorrerà certificare i servizi prestati — di vere e proprie manovre eversive che di fatto paralizzino anche l'attuazione della proposta di legge n. 2405.

A questo punto, sulla base di un accordo di massima che va nella direzione di quantificare un numero di posti disponibili da mettere a concorso nelle forme e secondo le procedure previste dalla proposta di legge n. 2405, si è ritenuto congruo fissare in duemila tale contingente.

Esiste però anche il problema delle procedure, non disgiunto dall'introduzione del tetto di cui si parla. L'onorevole Ferri, a tal proposito, in sede di discussione sulle linee generali aveva formulato delle osservazioni molto puntuali, che a mio avviso andavano interpretate non nel senso di creare un meccanismo o una procedura diversificati, in quanto ciò indebolirebbe uno dei punti qualificanti del provvedimento, ma nel senso di estendere a categorie escluse una normativa di carattere generale. Però, obiettivamente, l'introduzione di un tetto comporta l'obbligo di ridefinire i criteri che presiedono all'ammissione ai giudizi idoneativi che, per definizione, non prevedono limiti. Tale giudizio presuppone l'esistenza di determinati requisiti, accertati i quali il diritto al posto scatta automaticamente. Inoltre, è necessario definire anche le forme attraverso le quali i giudizi idoneativi non realizzino una situazione di indiscriminato accesso al posto.

A mio avviso, su queste due esigenze si è determinata un'importante convergenza e pertanto le soluzioni che la Commissione adotterà potranno ben salvaguardare la prima e la seconda esigenza.

Ve n'è poi una terza, cioè quella di estendere il numero, le fattispecie relative agli aventi diritto al giudizio idoneativo ai sensi della proposta di legge n. 2405, anche a soggetti che abbiano maturato quei requisiti in data successiva a quella prevista dal decreto presidenziale n. 382.

Le riserve già sollevate in precedenza vanno riproposte anche in quest'occasione ed al riguardo credo di poter essere confortato dall'opinione prevalente emersa all'interno dei gruppi consultati: infatti, se ci fossimo sganciati sul piano temporale idoneativo di cui trattasi dalle previsioni del decreto presidenziale n. 382, sostanzialmente avremmo dato vita ad un provvedimento funzionalmente diverso, che non si sarebbe configurato, rispetto al provvedimento-base, come un'estensione della fattispecie, bensì avrebbe assunto i caratteri di un provvedimento completamente nuovo. Non solo: ma quando ci sganciamo da questi limiti di tempo e di fattispecie, ci troviamo nella difficoltà politica di escludere tutta una serie di situazioni che potrebbero, astrattamente, apparire meritevoli di tutela, ma che, giudicate ciascuna secondo una sua logica interna, ci porterebbero a dover prendere in considerazione anche ipotesi e situazioni residuali che, obiettivamente, non consentirebbero di varare in tempi brevi un provvedimento quale è questa proposta di legge n. 2405.

Non so se risultano ben chiari i limiti ed i confini all'interno dei quali ci si può muovere, nell'intento di pervenire ad un ampio consenso sulla proposta di legge in esame. Si tratta certamente di tener conto di alcune esigenze pratiche, ma anche di ribadire la linea di fondo della proposta di legge. Naturalmente, vi saranno da fare degli aggiustamenti di dettaglio, che in questa sede si possono accennare.

Ci sono delle fattispecie che non sono state considerate neppure nella proposta di legge, e che hanno dato luogo, in questi ultimi mesi, ad interventi del giudice amministrativo assolutamente giustificati. Per esempio, c'è il caso di quanti si trovano in una condizione assolutamente assimilabile a quella dei medici interni, per il fatto di prestare sostanzialmente la propria opera all'interno di strutture cliniche universitarie, ma che hanno un atto di nomina diverso dalla delibera di facoltà. Infatti, in casi del genere (facciamo l'ipotesi delle convenzioni tra cliniche private e università, per cui la clinica privata mette a disposizione delle università

mezzi e uomini), alcuni consigli di amministrazione delle facoltà, accettando le convenzioni, individuano i soggetti chiamati a prestare servizio all'interno delle cliniche convenzionate. Non occorre essere consumati giuristi per ritenere che, nella sostanza, l'approvazione delle convenzioni e l'individuazione per soggetto di quanti prestano servizio nelle strutture universitarie equivalgono ad un vero e proprio atto di nomina; tuttavia, se nell'articolato si esplicitasse questa situazione, si eviterebbe un contenzioso amministrativo, nell'ambito del quale il medico interno si trova in una situazione sfavorevole.

Segnalo poi la necessità che l'iter legislativo di questo provvedimento di legge possa completarsi in tempi brevi. Sono a tutti note, ad esempio, talune pesanti situazioni che si stanno verificando nell'università di Pisa, e sono anche noti i provvedimenti assunti da alcune Procure della Repubblica a fronte delle agitazioni che si sono avute, nei giorni scorsi, nelle cliniche universitarie. Ritengo che una nostra parola chiarificatrice in tal senso risolverebbe queste situazioni particolari.

Devo aggiungere, con riferimento ai giudizi amministrativi in corso, che vi sono state delle sospensive, emesse da diversi tribunali amministrativi regionali, motivate dall'esigenza che si completasse l'iter parlamentare di questa proposta di legge, prima di pervenire a un giudizio di merito. Una tale sospensiva, appesa al filo di un iter legislativo per tanto tempo, finisce col realizzare un pregiudizio all'interno dei singoli casi: infatti, gli interessati non possono ottenere il decreto di inquadramento in ruolo, finché il giudizio non sia definito; ciò, ovviamente, configura un'incertezza di *status* giuridico che va al più presto eliminata.

Nell'ambito della traccia fondamentale della proposta di legge, si potrebbero prendere in considerazione altre fattispecie cui si potesse riferire fondamentalmente, per la materia trattata, l'ipotesi-base disciplinata dalla proposta di legge medesima.

Con riferimento, viceversa, alla proposta di legge n. 2674, non credo che siano necessari dettagliati chiarimenti, né sul

piano politico, né su quello tecnico. Tale provvedimento di legge mira a sanare una situazione di discriminazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Quest'ultimo, tra l'altro, appare viziato — per quanto riguarda la materia considerata — da un chiaro eccesso di delega: il legislatore delegato, cioè, è andato al di là dei limiti assegnatigli dalla legge di delega, proponendo requisiti nuovi rispetto a quelli determinati nella legge delegante. Così, riguardo alla soluzione proposta dal citato decreto del Presidente della Repubblica per i lettori cittadini italiani di madrelingua italiana, si incorre in un tipico vizio di irrazionalità da parte del legislatore.

Pertanto, il provvedimento di legge n. 2674 ha sostanzialmente il significato di un'interpretazione autentica (è bene essere chiari su questo punto); non costituisce uno *ius novum*, ma, come dicevo, rettifica una situazione di sperequazione che credo ciascuno di noi possa rilevare, confrontando la legge delegante con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

VITILIO MASIELLO. Intervengo brevemente per puntualizzare alcune condizioni del nostro intervento legislativo. Operiamo, di fatto, in stato di necessità, nel senso che, in questo caso come in altri, dobbiamo fare una opera di sanatoria di anomalie ed arbitrii che sono stati commessi nelle università italiane, in questi ultimi anni.

Ad esempio, la figura del medico interno universitario con compiti assistenziali è anomala, priva di fondamento giuridico e non compare nel testo unico delle leggi sull'università, ma è un'invenzione delle università stesse. Il fatto, quindi, che il legislatore si trovi a dover sanare situazioni del genere, obiettivamente arbitrarie, è un'ulteriore dimostrazione del modo distorto con cui si è sviluppata la vita delle università italiane nell'ultimo decennio.

Dobbiamo tenere presente una preoccupazione, che vorrei segnalare al Governo per l'assunzione di quella responsabilità

collettiva che essa comporta. Già il collega Andò ha segnalato le pressioni derivanti da talune situazioni particolari che si determinano, come quelle dei medici interni, ed egli stesso ha sottolineato il fatto che non si riesce a quantificare il numero di questi medici, nonché dei componenti delle cosiddette categorie assimilabili, che possono essere anche decine di migliaia.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Così sarebbero più dei laureati in medicina!

VITILIO MASIELLO. No: il relatore sa bene che abbiamo una « giacenza » di alcuni anni; il Ministero ha fatto una stima di circa 6 mila unità, mentre i presidi delle facoltà dicono che si tratta di 6-8 mila unità. Insomma, non è precisabile l'entità degli organici dei ricercatori: la legge la determinava in 16 mila unità, calcolandone 12 mila per il riassorbimento dei precari e 4 mila per i nuovi posti.

Se noi non definiamo un limite a questa ulteriore integrazione di precari non riassorbiti, rischiamo di ritrovarci con l'organico dei ricercatori universitari aumentato di alcune migliaia di unità: da 16 mila, arriverebbe sino a comprendere 21-25 mila unità. Ma ciò porterebbe ad una conseguenza: che, dovendo essere questo personale posto in soprannumero (almeno credo che questo sia l'orientamento) e poiché il soprannumero porta con sé la conseguenza perversa del riassorbimento, man mano che i posti si rendono liberi, verrebbe a cadere una delle ragioni ispiratrici della proposta di legge, cioè quella di aprire le porte ai giovani. Infatti, se avessimo un organico fittizio di 25 mila unità, e dovessimo riassorbirne 7-8 mila, per diversi anni nelle università non entrerebbe più nessuno.

La prima condizione è che si definisca un tetto per l'organico e questo anche in considerazione del fatto che, secondo un censimento fatto dagli stessi interessati, il numero delle persone rimaste fuori dalla precedente regolamentazione e provviste del titolo necessario non dovrebbe essere

superiore a 1.500; c'è chi parla anche di 1.350 unità. Per questa ragione proporremo che il tetto cui accennavo poc'anzi sia rappresentato da 1.500 posti integrativi da sommare ai 16 mila già previsti dall'organico, con la precisazione che tali posti dovranno essere considerati in sovrannumero e dovranno incidere solo sulla facoltà di medicina.

Desidero sottolineare quest'ultimo aspetto del problema perché deve esser chiaro che la facoltà di medicina ha già goduto, attraverso le assegnazioni libere del primo lotto di personale a seguito dell'espletamento di liberi concorsi, di un certo numero di unità. Se, infatti, i 1.500 posti di cui discutiamo dovessero incidere sui quattromila posti liberi di ricercatore, il riassorbimento penalizzerebbe quei corsi di laurea che hanno organici ridottissimi — quali quelli di ingegneria, di lettere o di scienze naturali — per cui si debbono attuare solo delle integrazioni numeriche definite *a priori*.

L'altra condizione che vorremmo venisse rispettata è che si « tipizzi » l'area degli aventi diritto a partecipare al concorso: il relatore accennava a figure assimilabili attraverso il meccanismo delle convenzioni; qualcuno ha anche parlato di figure « incredibili » quali i gettonisti che proliferano nella facoltà di medicina di Napoli; senza quella tipizzazione ci verremmo, quindi, a trovare in una situazione assolutamente incontrollabile che provocherebbe nuovamente l'intervento della magistratura amministrativa che è, poi, il dato che ha già costretto il Parlamento ad intervenire con questa sanatoria. In altri termini, bisogna stabilire con chiarezza chi siano i beneficiari e quali le condizioni per godere del beneficio. Per quanto riguarda queste ultime, è necessario precisare che gli aventi diritto sono soltanto quelle persone reclutate dai consigli di amministrazione e di facoltà, che sono state assunte in data anteriore al 23 ottobre 1978, per analogia con le altre figure di precari, e per le quali l'assunzione sia documentata da atti del consiglio di amministrazione. In particolare, per quel che riguarda la data del 23 ottobre 1978, desidero preci-

sare che, ove non venisse fissata, le facoltà potrebbero anche deliberare ora per allora.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Il problema può essere risolto chiedendo l'estratto dei verbali delle singole deliberazioni, evitando così le certificazioni che sono più soggette a falsificazione.

VITILIO MASIELLO. Concludendo, dichiaro che il gruppo comunista è disponibile a lavorare su questo provvedimento se vengono rispettate le condizioni che ho testé illustrato, fatta salva la possibilità di presentare una serie di emendamenti alla proposta di legge Andò che non prende in considerazione alcuni aspetti del problema, essendo stata elaborata prima che maturassero nuove riflessioni in materia. Nel caso in cui si volesse derogare dai criteri che ho indicato, qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di aver boicottato il ruolo dei ricercatori universitari e, soprattutto, di aver vanificato nei fatti il meccanismo di reclutamento di forze giovani.

ALDO GANDOLFI. Desidero, innanzitutto, far rilevare che questa è la terza volta che discutiamo in Commissione del problema dell'inquadramento dei medici interni e che oggi ci ritroviamo sulle stesse posizioni dalle quali eravamo partiti tre mesi fa.

Personalmente mi associo alle considerazioni svolte dal relatore che ha ribadito quanto detto nel corso della prima riunione tenuta dalla Commissione su questo argomento e che ha sottolineato, in sostanza, la necessità di apportare delle integrazioni al decreto delegato n. 382 del 1980 al fine di sanare situazioni che non erano state adeguatamente considerate in sede di approvazione di tale legge. Il provvedimento in discussione, quindi, si giustifica proprio per questa sua caratteristica di sanatoria e per la sua temporaneità e, prevedendo un giudizio di idoneità, si colloca pienamente all'interno della normativa e dei limiti fissati dalla stessa legge n. 382.

Il rinvio della discussione del provvedimento in oggetto era stato causato principalmente dalla prospettazione di ipotesi diverse di soluzione del problema; in particolare, in luogo della riapertura dei termini e dell'esame dei criteri di ammissibilità ai giudizi idoneativi, era stata prospettata l'ipotesi di un aumento degli organici previsti dalla legge n. 382 attraverso il meccanismo concorsuale; cosa, questa, che avrebbe notevolmente modificato la normativa vigente, introducendo elementi nuovi anche in termini temporali.

Credo, quindi, che l'iter del provvedimento possa essere avviato alla sua conclusione dato che, in considerazione anche di quanto detto dal collega Masiello, siamo tutti sostanzialmente d'accordo a restare entro i limiti della legge n. 382, prevedendo un sovrannumero e rispettando i vincoli temporali da tale legge previsti. Partendo da tale accordo, potremmo giungere presto ad una soluzione definitiva del problema, opportunamente modificando ed integrando la proposta di legge Andò secondo le indicazioni già date dai diversi gruppi nell'autunno scorso. A questo fine ritengo sia opportuna la costituzione di un Comitato ristretto che provveda alla stesura di un testo sul quale la Commissione potrà confrontarsi.

GIOVANNI GIUDICE. Quando presentammo la proposta di legge in discussione avevamo avuto notizia che gli aspiranti fossero 1.500 per cui essa era stata elaborata sulla base di tale dato e faceva riferimento soltanto a queste persone che avevano avuto un trattamento diverso rispetto a chi era stato assunto su delibera del consiglio di amministrazione.

E sapevamo che in altra sede il consiglio di facoltà aveva emanato una sua delibera di assunzione che il consiglio di amministrazione non aveva poi ufficializzato (è quest'ultimo, infatti, che ha il compito di procedere alle assunzioni) perché riteneva che essa fosse contraria alla legge relativa al blocco delle assunzioni. Allora, laddove si era verificato un maggiore lassismo del consiglio d'amministrazione, i medici interni erano risultati avan-

taggiati, mentre laddove il consiglio d'amministrazione — non certo per colpa di tale categoria — era stato più rigoroso, questo personale si era venuto a trovare in una posizione di svantaggio. Sembrò pertanto opportuno varare questa normativa di sanatoria. Il Ministero, poi, si definì non in grado di quantificare questo numero di medici interni e, secondo voci allarmanti, si parlò — anche se non ufficialmente — di diverse migliaia in quanto il Ministero, avendo semplicemente seguito la via che poteva seguire, aveva ricevuto delle risposte *ad abundantiam*, mentre io sono convinto che coloro i quali hanno veramente diritto a beneficiare delle misure di cui alla proposta di legge in esame non siano più di 1.500.

Di conseguenza, concordo pienamente sulla proposta di trasformare il giudizio idoneativo in un concorso a numero chiuso per 1.500 posti, perché tale provvedimento ci porrebbe al riparo da infiltrazioni di non aventi diritto: il concorso, infatti, potrebbe essere riservato a coloro i quali abbiano ricevuto la delibera di assunzione da parte del consiglio di facoltà in data anteriore al 31 ottobre. Il numero indicato — 1.500 — è a mio avviso sufficiente a sanare la disparità esistente; ed a tal riguardo, vorrei sottolineare che noi oggi stiamo sanando una sperequazione, non stiamo andando verso la soluzione ottimale, perché trasformiamo in ricercatori dei medici che non hanno tale funzione ma sono assistenti ospedalieri assunti dalle facoltà di medicina per espletare i servizi di guardia, eccetera. Più opportuno sarebbe un provvedimento — che non siamo in grado neanche di immaginare — per il quale si procedesse alla ospedalizzazione di un policlinico; oggi, invece, come ripeto, siamo costretti ad ovviare alla disparità di trattamento fra i medici interni operata con il decreto presidenziale n. 382 attraverso l'unico strumento possibile, cioè l'immissione di questo personale nel ruolo dei ricercatori tramite un concorso riservato a numero chiuso.

Vorrei inoltre associarmi alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Masiello, e cioè che i 1.500 posti integrativi non

siano sottratti ai quattromila posti di ricercatori che avrà l'università e possano essere senz'altro riassorbibili, anche se non nel contesto dei 16 mila posti che rappresentano il tetto dell'organico dei ricercatori. Nessuna delle altre facoltà è disposta a regalare questi 1.500 posti alla facoltà di medicina; il meccanismo del riassorbimento dovrebbe operare *ad personam*: cioè quando il singolo medico interno andrà in quiescenza, è il suo posto che dovrà essere riassorbito, non uno dei 16 mila.

Quanto alla proposta di legge n. 2674, concernente norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti, vorrei dire che non concordo sulle osservazioni che ho ascoltato. Tale provvedimento sembrerebbe ovvio, ma a mio avviso non lo è perché la funzione istituzionale dei lettori di lingua straniera, nelle università italiane come in quelle di altri paesi, è l'insegnamento della lingua viva, anche a prescindere dalla teorizzazione grammaticale, e la possibilità di un contatto diretto con la cultura straniera. Per raggiungere tali scopi, è uso generale che il lettore sia non solo di lingua madre straniera, ma nativo del paese di cui insegna la lingua (e in specie delle regioni dove essa è parlata meglio) e che risieda poco nel paese di insegnamento, in modo da non perdere il contatto continuo col proprio, sia sul terreno linguistico sia sul terreno culturale. Di solito, il periodo di servizio previsto non supera i tre, quattro anni. Fino all'emanazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, non risulta che esistessero lettori che non fossero di madre lingua straniera ed il caso di cittadini italiani appariva limitato a stranieri che avevano acquisito per matrimonio anche la nostra cittadinanza. La genericità del citato decreto-legge ha invece fatto sì che alcune università italiane abbiano assunto, in genere per delibera nominativa dei consigli d'amministrazione (e quindi senza concorso), lettori che non erano né cittadini stranieri né di madrelingua straniera. Perfino sulla stampa fu-

rono a suo tempo segnalati con stupore casi di estensione assurda del concetto di madrelingua: il *Corriere della Sera* pubblicò che l'università di Trieste riconosceva tale qualifica anche ai cittadini italiani che avevano fatto semplici viaggi di studio nei paesi stranieri. È evidente quanto poco delibere del genere abbiano giovato agli studi.

Il contrasto notato dai proponenti tra la legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28, articolo 7, ottavo comma, e il decreto presidenziale 11 luglio 1980, n. 282, articolo 58, lettera *h*), nasce non da eccesso di delega da parte del delegatario, come pretendono i proponenti, ma dalla giustificata volontà del delegatario di ovviare alla genericità del decreto-legge n. 817, ristabilendo il senso che era stato sempre dato alla parola « lettore », senza per altro contraddire la volontà del delegante sul punto decisivo dell'immissione in ruolo dei lettori stranieri, che pure è assurdo in quanto una funzione, che per sua natura deve essere transitoria, è stata cristallizzata nel ruolo dei ricercatori. Tuttavia, il delegatario ha solo correttamente precisato chi fossero i lettori di lingua straniera, precludendo l'accesso al ruolo dei ricercatori a quei lettori che in base ad una corretta interpretazione del decreto-legge n. 817 non dovrebbero esistere, perché in contrasto con la natura stessa della funzione del lettore.

Si fa osservare, giustamente, che con il provvedimento in discussione si vanno a sanare determinate situazioni: al riguardo vorrei rilevare come — qualora scopriissimo che degli atenei o degli ospedali avessero assunto in qualità di personale medico soggetti non provvisti della laurea in medicina — noi non saneremmo tali casi conferendo al personale in questione quella laurea.

GIUSEPPE ANDREOLI. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore, sottolineando in particolare l'esigenza, che lo stesso onorevole Andò ha riconosciuto, di pervenire ad un'intesa in materia, stante l'attuale situazione di emergenza. Ritengo che la proposta di legge di cui il relatore

è primo firmatario contenga elementi certamente rilevanti e risolva non solo situazioni di sperequazione, ma anche problemi di natura funzionale.

Avrei poi dei dubbi circa l'affermazione dell'onorevole Giudice, secondo la quale questo personale avrebbe svolto compiti esclusivamente assistenziali perché in tal caso, sarebbe difficilmente comprensibile l'intervento del consiglio di facoltà. Sono pertanto dell'avviso che le argomentazioni esposte dall'onorevole Andò siano certamente accettabili ed abbiano il loro peso.

È ovvio, signor presidente, che il provvedimento in discussione non può risolvere certamente le nostre contraddizioni: obiettivamente, la legislazione concernente il settore universitario è il risultato di compromessi che, per la loro stessa natura, sono contraddittori, e tanto più difficili da mediare dal momento che essi esprimono diversità di pensiero, del resto prevedibili e giustificate, delle forze politiche, che si adeguano a realtà circostanziate.

Mi sembra che siano anche da tener presenti i problemi sollevati dall'onorevole Andò, concernenti gli assistenti e gli aiuti clinici, cioè quelli convenzionati con le case di cura, che svolgono evidentemente pure gli stessi compiti, in quanto è la natura disciplinare della medicina che comporta la simultaneità di diverse funzioni che, istituzionalmente, potrebbero essere anche distinte e separate. Quindi, anche sotto questo profilo, occorrerà valutare le proposte concrete che formulerà il relatore.

Bisogna anche accogliere la preoccupazione espressa dal relatore circa i problemi attinenti ai lettori cittadini italiani di madrelingua italiana: a nome del gruppo democristiano, mi associo alle ipotesi esposte in proposito dal collega Andò, le quali dovrebbero anche rispondere alle obiezioni di fondo sollevate dalla V Commissione bilancio, a proposito delle precedenti imprecisioni. Ci riserviamo, pertanto, di verificare il testo che il relatore potrebbe, a nostro avviso, presentare, te-

nendo conto delle obiezioni e delle considerazioni esposte nel corso di questo dibattito.

FRANCO FERRI. Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Masiello sul penoso problema dei medici interni universitari con compiti assistenziali. Ma, alla richiesta da lui fatta dei 1.500 posti da mettere a concorso, desidero aggiungere un'altra, e cioè che tale cifra venga portata a 2 mila posti, onde offrire la possibilità di partecipare a questo concorso anche ai titolari di borsa di studio o borsa di ricerca, bandite dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella 6 della legge n. 70 del 1975 e successive modificazioni (purché della borsa si sia usufruito presso una sede universitaria), ed offrire la medesima possibilità ai titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico - o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti e con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso -, che non avessero i requisiti richiesti dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per l'ammissione ai giudizi di idoneità. Si chiede, cioè, di favorire quei borsisti che non rientrano nei termini temporali previsti, in quanto non hanno maturato, al momento dell'emana-zione del citato decreto del Presidente della Repubblica, l'anzianità necessaria.

Per quanto riguarda i 2 mila posti da mettere a concorso, noi insistiamo affinché essi siano ripartiti fra le facoltà di medicina e chirurgia delle varie università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali delle singole sedi, anche in relazione ai posti assegnati in base ai giudizi di idoneità espletati. La ripartizione dei posti dovrebbe essere fatta con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Le facoltà, a loro volta - e questa è una nostra specifica richiesta - ripartisco-

no i posti ad esse assegnati tra i vari raggruppamenti disciplinari di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo in particolare conto il numero di coloro che svolgono le attività di cui abbiamo già parlato, cioè quelle assistenziali. Su questa esigenza didattica, scientifica ed assistenziale delle facoltà di medicina dovremmo essere molto chiari, soprattutto con riferimento alla funzione assistenziale. Sarà quindi necessario giungere ad un testo privo di equivoci, e noi specificheremo, ancor meglio di quanto non sia stato fatto finora, la questione della definizione dei medici interni, anche in rapporto alle delibere dei consigli di facoltà; in proposito, non credo che possano bastare dei verbali: si deve trattare non di semplici certificazioni, ma di documenti ufficiali, evitando così dei falsi.

Per quanto concerne il progetto di legge relativo ai lettori cittadini italiani di madrelingua italiana, concordo con il relatore che si debbano accogliere le domande, per il conseguimento del giudizio di idoneità a ricercatore universitario, presentate dai lettori cittadini italiani non di madrelingua straniera, purché assunti con pubblico concorso a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione, anteriore al 31 ottobre 1979, e purché, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, costoro risultino aver maturato, agli effetti legali, due anni di servizio. Ciò perché — con questo rispondo al collega Giudice — il riferimento al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, e più precisamente il riferimento all'ottavo comma dell'articolo unico di tale decreto-legge da parte dell'articolo 58 — primo comma, lettera *h*) — del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non esclude, di per sé tali lettori, in quanto il comma richiamato — cioè l'ottavo dell'articolo unico — si limita a parlare di lettori che siano cittadini stranieri o cittadini italiani di madrelingua straniera, solo perché esso ha inteso consentire i relativi conferimenti di incarico « anche al di fuori degli accordi

culturali », e quindi con maggiore larghezza. In più, l'articolo 7 — comma ottavo, lettera *g*) — della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nel legittimare i lettori, si limita a richiedere l'avvenuto svolgimento di « tale attività per almeno due anni », senza porre altre limitazioni. Su questo argomento credo che esistano già delle decisioni giurisprudenziali per cui ritengo che certe proposte possano essere approvate.

SALVATORE ANDÒ. Innanzi tutto ringrazio i colleghi intervenuti per gli ulteriori elementi che hanno voluto fornire al dibattito, con lo scopo di pervenire ad un miglioramento delle previsioni normative contenute nelle proposte di legge all'ordine del giorno che mirano ad una precisazione dei requisiti degli aventi diritto alla conferma in ruolo.

Con riferimento a quanto detto dal collega Masiello in ordine ad un eventuale sfondamento del tetto, desidero precisare che un tale pericolo esiste se tale tetto viene assunto come mobile o condizionato al realizzarsi di determinate condizioni. Se, invece, come proposto, fissiamo un tetto rigido ed adeguate modalità concorsuali, tale pericolo viene scongiurato.

Un altro problema prospettato è quello della tipizzazione delle fattispecie di nomina; a questo proposito bisognerà essere molto rigorosi: l'unica garanzia per evitare certificazioni, non dico false, ma che interpretino in modo elastico quanto contenuto nella proposta di legge, è quella di evitare le certificazioni stesse prevedendo l'assunzione di estratti di verbali — ove anche questi fossero costruiti, significherebbe che non esiste più alcuna garanzia nella registrazione della volontà espressa dai consigli d'amministrazione — che dovrebbero garantire sia per la data della decisione sia per il merito della stessa.

Il problema della ripartizione dei posti, sollevato dal collega Ferri, è molto rilevante; a questo proposito ritengo che sia necessario fissare un criterio di ripartizione che tenga conto delle situazioni di fatto e delle prospettive di sviluppo delle facoltà: si tratta di un'esigenza di pro-

grammazione dei posti che rappresenta, in definitiva, l'elemento portante del riordino della docenza universitaria.

In ordine alla proposta formulata dall'onorevole Giudice secondo il quale il personale preso in considerazione dovrebbe essere assimilato a quello ospedaliero e non a quello che svolge mansioni di ricerca e didattica, desidero dire che la realtà prevale sullo schema interpretativo che assumiamo *a priori*, perché, sulla carta queste persone svolgono un'attività tradizionalmente classificata come didattica in quanto partecipano alle commissioni d'esame.

Per quel che riguarda la proposta di legge n. 2674, ho constatato l'emergere di una volontà concorde per porre in atto un intervento normativo che rettifichi una spequazione. Le osservazioni svolte dal collega Giudice si riferiscono principalmente alla constatazione che non si è realizzato un certo modello di funzione, per illettore, voluto dalla legge che regola la materia. Forse è vero che un tale modello non si è realizzato, ma resta il fatto che viene comunque prestata una funzione che, senza oppure con determinati requisiti, è di fondamentale importanza per l'istituto. Per altro, una sanatoria non fa mai riferimento a dei modelli, bensì alle situazioni di fatto che, se distorte, vanno corrette.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel corso della riunione precedente dedicata allo stesso argomento erano, sostanzialmente, emerse due linee relativamente alla soluzione del problema dei medici interni. La prima di queste, che per comodità chiamerò « linea Andò », consisteva nel disporre l'ammissione ai giudizi di idoneità dei medici interni che fossero stati chiamati a prestare la loro opera non solo attraverso una delibera del consiglio di amministrazione, ma anche attraverso una delibera del consiglio di facoltà. La seconda linea prefigurava un concorso al quale ammettere non solo i medici interni, ma anche

chi si era laureato dopo una certa data; avrebbe dovuto, in altri termini, essere bandito un concorso libero, tra virgolette, in quanto sarebbe stata prevista l'attribuzione di punteggi a chi si trovava in una determinata situazione.

La proposta emersa questa mattina, in un certo senso, si colloca a metà tra queste due linee di tendenza perché fissa un tetto di 2 mila posti; se posso esprimere una opinione personale senza impegnare altra responsabilità se non la mia, dico che avrei preferito il concorso libero e, questo, per varie ragioni. In particolare sono convinto che questa fase di sanatoria debba, prima o poi, concludersi ed aggiungerei che prima si conclude, meglio è per tutti visto che, se ciò non avvenisse, essa potrebbe trascinarsi dietro altre situazioni distorte. Inoltre il concorso libero avrebbe risolto i problemi cui faceva cenno il collega Masiello, cioè a dire avrebbe evitato che si « chiudessero le porte » ancora una volta alle nuove leve.

Mi pare che la Commissione si stia orientando verso il concorso riservato ai medici interni, prefissando in modo rigido il tetto di 2 mila posti. Certamente questa mattina la Commissione non sarà in grado di concludere l'*iter* del provvedimento: alcuni colleghi, infatti, hanno prospettato l'opportunità di costituire un Comitato ristretto che rielabori il testo. Anch'io sono dell'opinione che ciò debba essere fatto perché abbiamo bisogno di acquisire ulteriori elementi di conoscenza, oltre che di svolgere un approfondimento maggiore sulla materia. Un punto fermo, comunque, dovrebbe essere quello della rigida delimitazione dell'area degli aventi diritto alla quale faceva riferimento il collega Masiello e considerata opportuna anche dal relatore. A questo proposito, desidero anch'io sottolineare che la legge n. 382 ha determinato una situazione di discriminazione tra chi aveva avuto la nomina e chi no: non vorrei, però, che andando avanti su questa strada, si creassero altre discriminazioni, cosa, questa, non certo improbabile visto che in alcune facoltà i medici interni sono numerosi. men-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1982

tre in altre tale figura non esiste neppure, come a Genova e a Milano.

PRESIDENTE. Questo mi sorprende perché sollecitazioni sono pervenute anche dalla facoltà di medicina di Genova.

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questi sono i dati di cui dispone il Ministero; in ogni caso, si tratta di dati sui quali non si può certo giurare e ciò impone un'ulteriore riflessione. Tra l'altro il Ministero non è stato capace di acquisire dati certi in ordine al numero dei possibili aventi diritto perché le università non hanno risposto o lo hanno fatto in maniera affatto disomogenea. In sintesi, nessuno può sapere con certezza quale sia il numero degli aventi diritto; allora innanzitutto sorge il seguente problema: cosa fare di coloro — supponiamo che siano due, tre, quattromila — che non supereranno questo concorso un po' singolare? Cosa faremo quando avremo altre mille, duemila persone che si sono trovate in quella situazione? Forse, un giudizio idoneativo a numero chiuso è una contraddizione in termini.

FRANCO FERRI. Si tratta di un concorso, non di un giudizio idoneativo.

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si tratta di un concorso a numero chiuso quindi, in parte, siamo già al di fuori delle disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 382: ciò non mi scandalizza, anzi debbo dire che avrei preferito un concorso aperto, non riservato. La mia preoccupazione, tuttavia (e preciso che mi limito a porre dei problemi) è verificare se noi, oltre a dare una risposta formale, diamo con questo provvedimento anche una risposta sostanziale perché io temo, infatti, che possa successivamente porsi anche il problema di coloro che hanno partecipato al concorso ma non lo hanno vinto.

L'ultima questione riguarda la copertura finanziaria. Noi disponiamo di un organico di 16 mila posti: i primi duemila posti liberi sono già stati distribuiti, o

per lo meno il decreto che indica i criteri da seguire per l'emanazione del bando di concorso è già stato varato dal Ministero; la seconda *tranche* sarà in buona parte riservata alle nuove facoltà. Quindi, 12 mila posti sono già stati distribuiti, anzi rispetto a questi si è verificato un eccesso di domande; siamo però di fronte ad un problema di copertura finanziaria, come ho già detto, cioè ad un particolare momento di difficoltà.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio vivo compiacimento per il fatto che questo problema sia stato avviato a soluzione attraverso la convergenza che si è realizzata tra le posizioni dei vari gruppi. Ringrazio inoltre il rappresentante del Governo che, sia pure manifestando talune perplessità, non si oppone al proseguimento dell'*iter* dei provvedimenti in discussione, *iter* cui mi auguro vorrà collaborare concretamente al fine di conseguire il miglior risultato possibile.

È stata avanzata da più parti una proposta di costituzione di un Comitato ristretto, che io ritengo opportuna. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Comunico che il Comitato ristretto — cui raccomando di operare in tempi brevissimi al fine di dare una sollecita risposta, sia pure parziale, alle esigenze in questione — sarà composto, oltre che dal sottoscritto, dal relatore, onorevole Andò, e dagli onorevoli Andreoli, Brocca, Chirico, Ferri, Masiello, Giudice, Rallo, Sterpa, Teodori e Gandolfi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO